

ADELMO MANNA

ARTIFICI E RAGGIRI ON-LINE: LA TRUFFA CONTRATTUALE, IL FALSO INFORMATICO E L'ABUSO DEI MEZZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

SOMMARIO: 1. Introduzione: il falso informatico. — 2. La frode informatica. — 3. L'abuso dei mezzi di pagamento elettronici. — 4. Conclusioni.

1. INTRODUZIONE: IL FALSO INFORMATICO.

La materia in questione è influenzata dalla normativa comunitaria: infatti, il Consiglio d'Europa, con una Raccomandazione, la n. R(89) 9, della fine degli anni '80, stabilì due linee d'intervento in materia di *computer crimes*: una obbligatoria ed una facoltativa, di cui la prima comprendeva, appunto, la frode informatica¹ ed il falso informatico; la questione da risolvere è dunque relativa alle ragioni che hanno condotto all'intervento del legislatore europeo. Il problema consisteva nel fatto che le fattispecie tradizionali quali la truffa, i reati di falso, il danneggiamento, etc., erano difficilmente applicabili alla materia dei *computer crimes* perché, per adeguare tali fattispecie ai nuovi bisogni di tutela, taluni elementi delle stesse avrebbero dovuto essere estesi analogicamente, violando così il principio di stretta legalità. Ciò spiega, dunque, perché i legislatori europei, a cavallo tra la fine degli anni '80 e gli inizi dei '90, siano intervenuti legislativamente. In Italia, la legge 23 dicembre 1993, n. 547, ha dettato una disciplina generale per i c.d. *computer crimes*, la quale ha inserito nuove fattispecie incriminatrici nell'ambito del codice penale². Al legislatore si prospettavano due strade: 1) prevedere fattispecie *ad hoc*, soluzione que-

* Testo, riveduto e corretto, con l'aggiunta delle note, della Relazione all'Incontro di studio, organizzato dal C.S.M., sul tema: « Diritto e informatica: profili giuridici dell'«e-commerce» », Roma, 25/27 marzo 2002.

¹ In argomento, C. PECORELLA, *Il diritto penale dell'informatica*, Padova, 2000, 7 ss.

² In argomento, ad es., PICOTTI, *Com-*

mento all'art. 3 L. 23/12/1993 n. 547 (Criminalità informatica), in LP, 1996, 62 ss.; F. MUCCIARELLI, *Commento all'art. 10 L. 23/12/1993 n. 547 (Criminalità informatica)*, in *ibid.*, 163 ss.; BORRUSO-BUONOMO-CORASANITI-D'AIETTI, *Profili penali dell'informatica*, Milano, 1994, 34 ss.; PICA, *Diritto penale delle tecnologie informatiche*, Torino, 1999, 115 ss.; C. PECORELLA, *op. cit.*, 37 ss.

sta adottata in altri ordinamenti, come quello tedesco, riformato dalla legge sulla criminalità economica, 2) prevedere norme di raccordo, come l'articolo 491-bis, che ha la funzione di estendere i reati di falso anche ai falsi informatici. Tale norma, però, crea un « paradosso » perché l'art. 491-bis è una norma estensiva della punibilità che si aggancia a fattispecie, come appunto, quelle in materia di falso che, a loro volta, contengono un'estensione della punibilità, creando, quindi, un effetto a cascata. Altro aspetto negativo è che l'art. 491-bis si riferisce soltanto ai reati di falso propriamente detti, escludendo altre fattispecie, come per esempio l'alterazione di stato mediante falsità che, non essendo stata ricompresa nell'ambito dei reati di falso, non potrà applicarsi ai falsi informatici. Un ulteriore dato negativo dell'articolo 491-bis, è la mancata tipizzazione delle relative condotte di falso, in modo tale da lasciare integralmente all'interprete il compito di raccordare l'art. 491-bis con le fattispecie tradizionali in materia di falso³. Quest'ultima operazione è assai ardua per l'interprete, poiché non tutte le fattispecie in materia di falso risultano applicabili anche al falso informatico. La norma, infatti, recita: « se alcuna delle falsità previste dal presente Capo »: il dato testuale, perciò, già non consente, come anticipato, l'estensione ad altre fattispecie al di fuori di quelle previste nel capo in questione. Se la falsità ha ad oggetto un documento informatico pubblico o privato, si applicheranno le disposizioni concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Il legislatore, dunque, utilizza la ben nota distinzione fra falso in atto pubblico e falso in scrittura privata, estendendola, appunto, ai documenti informatici. Il *punctum dolens*, però, emerge nel comma successivo, che ha natura definitoria. A tal fine, per « documento informatico », si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. L'architettura della fattispecie è, dunque, incentrata su questa locuzione di « supporto informatico ». Il legislatore ha ritenuto di incentivare la fattispecie su questo sintagma a causa della ritenuta analogia tra il falso informatico e il falso documentale⁴. A parere di chi scrive, però, sussistono notevoli dubbi sull'esistenza di tale rapporto di analogia, perché, nell'ambito del falso documentale, l'idea stessa viene necessariamente trasfusa nel supporto cartaceo e, quindi, ciò spiega perché il falso documentale è, appunto, poggiato sulla nozione di documento e, di conseguenza, sulla cristallizzazione nel supporto car-

³ Così, in particolare, PICOTTI, *op. cit.*, 71 ss.

⁴ In tal senso, PETRONE, *Le recenti modifiche del codice penale in tema di documento informatico: problemi e pro-*

spettive, in questa *Rivista*, 1995, 259 ss. e spec. 263; in senso sostanzialmente analogo, SARZANA DI SANT'IPPOLITO, *Informatica e diritto penale*, Milano, 1994, 209.

taceo dell'idea stessa del soggetto. Non altrettanto, però, è a dirsi per quanto attiene al falso informatico, perché la condotta criminosa, sia essa di falso ideologico o materiale, si rivolge non già al supporto informatico, bensì al dato. Si potrebbe tuttavia ritenere che, una volta che viene falsificato il dato informatico, indirettamente si falsifichi anche il supporto, ma una conclusione di questo genere non è per nulla soddisfacente. Perché, dietro le apparenti vesti di un'interpretazione teleologica, si nasconderebbe una vera e propria analogia in *malam partem*. Anche la prassi smentirebbe tale ricostruzione perché il *floppy disk*, o anche l'*hard disk*, possono contenere una pluralità di dati informatici e, quindi, non si può sostenere che la falsificazione del dato informatico cada inevitabilmente sulla falsificazione del supporto informatico, perché il supporto può restare quantomeno per larghissima parte intonso e, in realtà, ciò che viene falsificato è il singolo dato informatico. Per queste ragioni si è giustamente sostenuto, in dottrina⁵, che tale norma rischia di risultare difficilmente applicabile nella concreta prassi giurisprudenziale, perché il giudice penale si troverà di fronte a questi problemi, di non facile soluzione. Lo sguardo comparativo ad altri sistemi europei conferma, peraltro, le perplessità sinora evidenziate. Il codice penale tedesco, ad esempio, utilizza una fattispecie di falso con riferimento al dato informatico⁶, a differenza della legge greca in materia di *computer crimes*⁷ invece più simile alla nostra, nonché la legge francese⁸ — che è stata succes-

⁵ Così, ad es., PICOTTI, *op. loc. ult. cit.*; PICA, *op. cit.*, 128 ss.

⁶ Cfr. il par. 269 dello StGB che, fin dalla rubrica, tratta di «Falsificazione dei dati rilevanti ai fini probatori» senza attribuire ad essi la denominazione di documenti: in argomento, anche per gli opportuni riferimenti alla letteratura tedesca, PICOTTI, *op. cit.*, 78.

⁷ Cfr. l'art. 13 del codice penale greco, così come modificato dalla L. 1805/88, in base al quale «è documento anche ogni strumento che sia utilizzato in un computer o in un terminale, in modo elettronico, magnetico o in altro modo, per la raccolta, l'immagazzinamento, la produzione e la riproduzione di dati, che non sono direttamente visibili, così come qualsiasi altro materiale magnetico, elettronico o di altro tipo sul quale siano contenuti, sia in modo indipendente, sia in collegamento tra loro, una qualche informazione, una immagine, un segno o un suono, a condizione che questi strumenti e materiali siano destinati o comunque atti a provare fatti giuridicamente rilevanti». Cfr. VOYOUKAS, *Les ordinateurs électroniques et le droit penal économique*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*,

vol. II, Milano, 1991, 696, altresì, C. PECORELLA, *op. cit.*, 147, con *ivi* ulteriori riferimenti ad altri ordinamenti.

⁸ Nell'ordinamento francese le nuove figure di falso informatico erano state, infatti, inizialmente inserite nello specifico Capo intitolato «*De certaines infractions en matière informatique*» che la legge 5 gennaio 1988 n. 88-19 aveva posto in chiusura del Libro III del codice penale del 1832; in concomitanza con il nuovo e più moderno assetto che è stato dato al codice penale del 1992, questa impostazione è stata in parte abbandonata e il falso informatico è stato ricompreso in una nuova fattispecie generale di falso documentale, prevista dall'art. 441-1, attraverso un corrispondente ampliamento dell'oggetto materiale della condotta. La norma, infatti, prevede che «integra il reato di falso ogni alterazione fraudolenta della verità in modo tale da cagionare un danno, che sia realizzata, con qualsiasi mezzo, in uno scritto o in qualunque altro supporto di espressione del pensiero che abbia per oggetto o che possa avere per effetto di provare un diritto o un fatto giuridicamente rilevante»: C. PECORELLA, *op. cit.*, 142 e 147-148.

sivamente ripresa nel codice penale del '94 —, ove la fattispecie originaria, che ora è stata eliminata, in materia di falso informatico, poggiava, quale oggetto materiale, proprio sul dato informatico e non già sul supporto informatico. La normativa italiana, invece, proprio perché influenzata dalla teoria tradizionale in materia di falso documentale, ha ritenuto di basare, ma, a mio giudizio, erroneamente, la fattispecie di cui all'art. 491-*bis* sul riferimento al supporto informatico, correndo così il rischio di introdurre una norma ineffettiva, per le ragioni appena esposte. Il discorso, però, non può esaurirsi soltanto con il riferimento al supporto informatico, perché, in effetti, la norma specifica, qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni, aventi efficacia probatoria, o programmi specificamente destinati ad elaborarli. Tali precisazioni meritano, quindi, ulteriori riflessioni. Perché accostare al concetto di « dati » quello di « informazioni », essendo quest'ultimo riferito ad una pluralità di dati che hanno un identico contesto?⁹ Qual è stata, quindi, la necessità di aggiungere — che invece sembra quasi come un requisito *ad pompam* — il concetto di informazioni accanto a quello di dati? A questi interrogativi il legislatore non sembra fornire un'adequata risposta e ciò si palesa perché, nel momento in cui viene falsificata l'informazione, vengono, di conseguenza, falsificati i singoli dati che contengono l'informazione stessa. *Entia non sunt multiplicanda sine necessitate*, ammoniva Benedetto Croce e quest'insegnamento trasfuso nell'ambito dell'esegesi, non può non essere condiviso. Se il legislatore avesse, quindi, limitato la norma al concetto di dati, senza aggiungere il riferimento alle informazioni, sarebbe risultata una norma assai più semplice da applicare, dato che la disgiuntiva « o » farebbe invece pensare che si tratti di due concetti distinti. Altro elemento di fattispecie degno di riflessione è il riferimento all'efficacia probatoria del documento: il legislatore, evidentemente al fine di conferire maggiore concretezza all'oggettività giuridica della disposizione, recupera la nota teoria del Carnelutti sulla destinazione alla prova del documento¹⁰. Il termine « avente efficacia probatoria », secondo il legislatore, dovrebbe quindi svolgere la funzione di *discrimen* tra la tutela penale e quella extrapenale: la tutela penale interviene così solo laddove la falsificazione abbia ad oggetto dati o informazioni contenuti in un supporto informatico, *aventi efficacia probatoria*, ritenendo, quindi, implicitamente che sussistano dati o informazioni che non posseggano efficacia probatoria, come tali non rientranti nella previsione dell'art. 491-*bis*. Anche sotto questo profilo, si possono tuttavia muo-

⁹ Sul punto, in senso giustamente critico, C. PECORELLA, *op. cit.*, 148 ss., e spec., 151.

¹⁰ CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Padova, 1935.

vere talune considerazioni critiche. Prima di tutto sussiste, a mio giudizio, un'evidente improprietà lessicale, perché, invece di usare la locuzione « aventi efficacia probatoria », sarebbe stato più corretto parlare di « funzione probatoria ». Il problema, però, non è puramente lessicale, giacché non sembra che tale riferimento all'efficacia probatoria possa davvero costituire un discrimine tra falsi penalmente rilevanti e falsi, viceversa, non penalmente rilevanti. Riprendendo, infatti, proprio la nota teoria di Carnelutti sul falso, si può osservare come un documento, proprio perché si riferisce ad una situazione fattuale, possiede *di per sé* un'efficacia probatoria. Il riferimento, quindi, all'efficacia probatoria, quale discrimine fra falso penalmente rilevante e falso, viceversa, penalmente irrilevante, possiede, in realtà, una funzione selettiva molto marginale, se non addirittura nulla¹¹. La locuzione « aventi efficacia probatoria », non è, invece, estesa ai programmi: la ragione sta nel fatto che il programma è destinato a dare la possibilità a colui che utilizza il *computer* di inserirci dati o informazioni, per cui questa soluzione è una scelta, invece, senz'altro da condividere. Ulteriore, serio problema consiste, come già ricordato, nella mancata tipizzazione delle relative fattispecie¹², perché non tutte sono sussumibili nell'ambito dell'art. 491-bis ed inoltre anche quelle che ad esso sono riconducibili, lasciano comunque un ampio margine di discrezionalità all'interprete per la loro applicazione. In questo ambito, questione centrale è già quella di riscontrare se si tratti di un falso materiale, oppure di un falso ideologico, pur se, in quest'ultimo caso, il discorso sarà sicuramente più semplice per l'interprete. I problemi più spinosi si manifestano invece di fronte al falso materiale, se si condivide quanto sostenuto in dottrina¹³, ovvero sia che l'art. 491-bis non si estende ad ogni falso materiale perché, altrimenti, si sanzionerebbero anche le mere irregolarità, persino « strutturalmente » di natura colposa. Ritornando ora sul problema del supporto informatico, si può menzionare una soluzione interpretativa volta a non rendere del tutto inapplicabile l'art. 491-bis nel senso di fornirne un'interpretazione « estensiva », in modo tale da evitare poi quelle difficoltà applicative, in precedenza evidenziate¹⁴. Questa soluzione non appare, tuttavia, del tutto soddisfacente, perché, pur estendendo la norma, il riferimento al supporto informatico risulta, comunque, non condivisibile, in quanto tale riferimento è frutto, molto probabilmente, di un legislatore assai « pigro », giacché, nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n. 547, si legge

¹¹ Sul punto, C. PECORELLA, *op. cit.*, 153-155.

¹² PICOTTI, *op. cit.*, 72.

¹³ Cfr. PICOTTI, *op. cit.*, 94 ss.

¹⁴ PICOTTI, *op. cit.*, 87 ss.

che la creazione di una fattispecie *ad hoc* avrebbe comportato l'emergere, a cascata, di tutti i problemi relativi alla disciplina dei reati di falso, che avrebbero trovato una soluzione definitiva soltanto in chiave di riforma generale dei reati *de quo*¹⁵. Non è tuttavia del tutto condivisibile questa asserzione perché l'estrema parcellizzazione e « formalizzazione » della tutela, tipica del falso documentale, si riscontra inevitabilmente anche in materia di falso informatico, per cui è veramente arduo, per l'interprete, proprio a causa della « duplicazione » delle fattispecie, venirne a capo anche in materia di documenti informatici. Sotto questo profilo, in chiave comparatistica, sarebbe stata preferibile l'ipotesi prevista dal par. 269 del codice penale tedesco, che è stato introdotto con la seconda legge di lotta alla criminalità economica, del 15 maggio 1986¹⁶. Detta norma è infatti applicabile solo al falso materiale, lasciando così fuori il falso ideologico, che è un'ipotesi nella prassi informatica indubbiamente meno frequente. La norma in questione così recita: « Chiunque con lo scopo di provocare un inganno nel traffico giuridico, registra o modifica dati rilevanti a fini probatori, ovvero fa uso di dati così memorizzati o alterati, è punito con la pena detentiva fino a 5 anni o con la pena pecuniaria »¹⁷. Ad essa va aggiunta anche l'ipotesi di soppressione di documenti, prevista nel par. 274, nonché alcune disposizioni volte a tutelare la veridicità del contenuto di atti pubblici, di cui ai parr. 271, 273 e 348 del codice penale tedesco. Il legislatore ha quindi introdotto una norma che non è così complicata da interpretare, come invece l'art. 491-bis c.p. e che pone dei precisi limiti all'interprete nella sua attività esegetica. Anche tale fattispecie non è, peraltro, priva di difetti applicativi, data la presenza dell'inciso « in modo tale che la loro traduzione in forma visibile determinerebbe un documento contraffatto o alterato ». Si avverte in ciò di nuovo l'analogia con la teoria del falso documentale, ma trattasi quantomeno di una fattispecie che rispetta maggiormente il principio di precisione¹⁸. L'interprete è, infatti, al cospetto di una norma chiara con cui confrontarsi, a differenza del nostro art. 491-bis e, quindi, ciò dimostra che, il legislatore avrebbe fatto meglio a prevedere una fattispecie *ad hoc*, piuttosto che una semplice norma di raccordo, peraltro di assai ardua interpretazione.

¹⁵ Sul punto PICOTTI, *op. cit.*, 72 ss.

¹⁶ In argomento, anche per gli opportuni riferimenti alla letteratura tedesca, C. PECORELLA, *op. cit.*, 143 ss.

¹⁷ Cfr., *Il codice penale tedesco* (trad. it. di DE SIMONE-FOFFANI-FORNASARI-SFORZI, Introd. di JESCHECK), Padova, 1994, 262-263.

¹⁸ In generale, sulla nozione di tale principio e sui suoi caratteri distintivi, rispetto a quelli di determinatezza e tassatività, cfr., da ultimo, MARINUCCI-DOLCINI, *Diritto Penale, Parte Generale*, Milano, 2002, 45 ss.

2. LA FRODE INFORMATICA.

L'art. 640-ter, che disciplina la c.d. frode informatica, così recita: « Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa da 51 Euro ad Euro 1.032 ». Si deve, innanzitutto, individuare la *ratio* dell'intervento legislativo, che consiste nel fatto che la fattispecie tradizionale di truffa risultava inapplicabile perché in materia di frode informatica non è rinvenibile l'induzione in errore di una persona fisica. Non si può infatti certo equiparare l'induzione in errore di un programma per elaboratori rispetto all'induzione in errore di un soggetto persona fisica. Taluni esponenti della dottrina hanno, però, replicato che questo, in realtà, sarebbe un sofisma, perché era sufficiente la fattispecie tradizionale, solo che bisognava interpretarla « *come se* », l'induzione in errore avvenisse nei confronti della persona fisica¹⁹. Non si tratta, tuttavia, di un sofisma, perché tale espediente integra invece chiaramente un'ipotesi di analogia in « *malam partem* »: da questo punto di vista l'intervento del legislatore risulta, pertanto, giustificato. Se si presta inoltre attenzione anche alla rubrica — seppur non vincolante per l'interprete, ma che in un sistema improntato alla legalità deve comunque esplicitare un suo significato spendibile ai fini interpretativi — si può constatare come il legislatore non abbia definito la fattispecie come truffa informatica, ma abbia preferito utilizzare un termine « omnicomprensivo », come quello di frode. La scelta di questo termine si giustifica perché, in detta fattispecie, manca proprio l'elemento dell'induzione in errore giacché non si è ritenuto, ovviamente, di introdurre l'induzione in errore di una « macchina », proprio in quanto il nostro « DNA penalistico » ci ha abituati a ritenere che si induce in errore solo la persona fisica. Emerge, altresì, la mancanza del riferimento agli artifici o raggiri, essendo stati tipizzati attraverso l'utilizzazione di due condotte che, almeno *apparentemente*, sembrerebbero alternative: « Alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente ». L'avverbio *apparentemente* si spiega perché, se si interviene senza diritto, con qual-

¹⁹ In tal senso BORRUSO-BUONOMO-CORASANITI-D'AIETTI, *Profili penali dell'informatica*, cit., 34-35.

siasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o d'esso pertinenti, in realtà questa condotta comporta già di per sé l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, quindi in realtà non si tratta di due condotte alternative, ma soltanto della specificazione della prima condotta generale²⁰. Non c'è dubbio, infatti, che, se si interviene su dati, informazioni o programmi, di per sé si altera il funzionamento di un sistema informatico o telematico e quindi anche qui il legislatore non ha tenuto presente il noto brocardo «*entia non sunt multiplicanda sine necessitate*». La seconda modalità di condotta non possiede, quindi, una propria autonomia, essendo ricompresa nella prima, per cui sarebbe stato sufficiente, per il legislatore, tilizzare la locuzione «alterando in qualsiasi modo», ma che, da sola, avrebbe rischiato di violare il principio di precisione²¹. Ecco dunque spiegato il motivo per cui il legislatore ricorre alla suddetta specificazione senza, tuttavia, rendersi conto che in tal modo la seconda condotta viene, in realtà «fagocitata» dalla prima²². Tale seconda condotta, apparentemente alternativa, ma nei fatti ridondante, desta, comunque, ulteriori problemi. Quale valenza semantica è conferita alla locuzione «intervendo senza diritto»? Se identifica solo la persona che non ha il diritto di intervenire sui dati o informazioni o programmi, comporta che il proprietario del *computer* o del *database*, se agisce in tal senso, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 640-ter. Questa soluzione rischia di essere veramente pericolosa, perché si stabilisce *ex lege* che il proprietario non può commettere una frode informatica: in questa maniera il legislatore rischia addirittura di far fuoriuscire dalla norma l'*intraneus*. La fattispecie risulta, altresì, alquanto «slegata», perché, se da un lato è prevista la condotta in cui gli artifici o raggiri vengono tipizzati, dall'altro è posto soltanto l'evento «finale» (il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno). Mancando l'induzione in errore, svanisce quindi l'elemento di collegamento tra questi due estremi, venendo a crearsi un c.d. vuoto normativo che deve, pur tuttavia, essere colmato. Ecco perché taluni esponenti della dottrina²³ hanno ritenuto di individuare un evento «intermedio implicito». Quest'ultimo sarebbe costituito dal risultato irregolare del processo di elaborazione dati, nel senso che l'al-

²⁰ Analogamente PICA, *op. cit.*, 144.

²¹ Su cui v. MARINUCCI-DOLCINI, *op. loc. ult. cit.*

²² Analogamente a ciò che avviene nei rapporti tra gli artt. 648-bis e 648-ter c.p., su cui sia consentito il rinvio a MANNA, *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all'ammini-*

strazione della giustizia, sino all'ordine pubblico ed all'ordine economico, in MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 61-63.

²³ In particolare C. PECORELLA, *op. cit.*, 111 ss.

terazione del funzionamento o, comunque, l'intervento senza diritto, deve aver provocato il risultato irregolare (evento intermedio) del processo di elaborazione dati. Tale evento intermedio, rischia, tuttavia, di costituire il « gemello » della condotta criminosa, perché è chiaro che, l'alterare il funzionamento di per sé provoca un risultato irregolare del processo di elaborazione di dati. È, dunque, una « pertinenza » della condotta, se si vuole utilizzare uno stilema civilistico, ma la preoccupazione di una ricostruzione siffatta è evidentemente quella di esplicitare, a livello esegetico, il rapporto causale, sotto il profilo di un evento intermedio, altrimenti dalla condotta all'evento patrimoniale rischia di passare troppo spazio a livello normativo. Ciò induce, poi, a prevedere un ulteriore evento implicito della fattispecie che è, peraltro, tipico del reato di truffa, cioè l'atto di disposizione patrimoniale, quindi la norma dovrebbe essere così costruita, nell'ottica dell'interprete, per dare ad essa una fisionomia più conforme al principio di precisione: l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento del sistema informatico dovrebbe produrre un risultato irregolare del processo di elaborazione dati, che, a sua volta, dovrebbe produrre un atto di disposizione patrimoniale che conduce, da ultimo, ad un ingiusto profitto con altrui danno. Diventa così una fattispecie alquanto complessa ma, d'altro canto, forse questo è necessario, proprio perché, altrimenti, tra la condotta e il procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, rischia di non trovarsi nulla in fase intermedia. Anche in *sedes materiae* si riscontra, peraltro, il vizio d'origine che si è individuato nell'art. 491-bis, è, infatti, presente l'anomalia del termine « informazione », accanto a quello dei dati ed a quello dei programmi. Non era, infatti, necessario aggiungere il termine in questione, laddove il concetto d'informazione non rimanda ad altro che ad una pluralità di dati che riguardano un unico contesto²⁴. Trattasi, quindi, di un requisito *ad pompam*, in quanto il legislatore avrebbe fatto meglio a fermarsi sul concetto di dati e su quello di programmi, senza aggiungere questo ulteriore elemento delle informazioni. Per quel che concerne, poi, l'evento vero e proprio, cioè l'ingiusto profitto con altrui danno, il problema è duplice. Bisogna in primo luogo intendere cosa significhi ingiusto profitto, ricollegandoci alla materia della truffa. La giurisprudenza, in realtà, dà al concetto di profitto una dimensione non puramente di carattere patrimoniale, perché il profitto può anche essere di altro tipo, a condizione però che il danno sia quantificabile da un punto di vista economico²⁵. La giurisprudenza è tuttavia in-

²⁴ Così anche C. PECORELLA, *op. cit.*,
75 ss.

²⁵ Così ad es. Cass. Sez. II 3 aprile

1986, in *Cass. Pen.*, 1987, 2137: « in tema di truffa, il profitto, a differenza del danno che deve avere sempre natura pa-

fluenzata dal fatto che molto spesso l'ingiusto profitto è oggetto del dolo specifico, qui invece il dolo è sicuramente generico, perché non c'è una anticipazione di tutela ma il profitto costituisce l'evento del reato, per cui ciò contrasterebbe con l'orientamento che la giurisprudenza dà del profitto, collegandolo ad un'accezione anche non totalmente di carattere economico. Altro rilievo importante, è quello relativo al momento consumativo: anche questo non è un problema specifico dell'art. 640-ter, ma è un problema che involge le tematiche sulla truffa in generale. Sul punto, bisogna tener conto di una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite che, alla fine degli anni '90²⁶, ha statuito, in tema di truffa finalizzata all'assunzione nel pubblico impiego, che il momento consumativo non è costituito dalla percezione della retribuzione, bensì dall'atto stesso di conseguimento della nomina, da cui deriva, correlativamente, il danno patrimoniale per la Pubblica Amministrazione. Questo punto merita un'ulteriore riflessione, in rapporto alla materia che qui ci occupa. *Quid juris* nel caso in cui, mediante una frode informatica, si riesca ad ottenere l'accreditamento di una somma? La consumazione sarà individuata nel momento in cui la banca dà disposizione per l'accreditamento, oppure quando la somma arriva sul conto del beneficiario? A mio giudizio il momento consumativo risiede nel primo dei due termini e non nel secondo, prendendo spunto proprio dal *dictum* della Cassazione, perché il primo termine è il risultato della condotta di cui all'art. 640-ter, mentre il secondo involge una procedura automatica, su cui l'autore non è più in grado di intervenire. Ragionando diversamente, si dovrebbe ritenere che, nel momento di accreditamento della somma, ciò costituirebbe addirittura un tentativo di truffa, in cui, evidentemente, sarebbero configurabili gli istituti della desistenza e del recesso attivo, il che appare in contrasto con quanto testé osservato.

Per quel che concerne le aggravanti, il legislatore fa riferimento a tutte le circostanze previste in materia di truffa, fra cui anche quella relativa al pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. Il rinvio anche a quest'ultima circostanza palesa la fretta legislativa, in quanto appare proprio da escludere che una frode informatica possa avvenire, addirittura, per far esonerare taluno dal servizio militare. Le indagini criminologiche descrivono, infatti, una tipologia d'autore telelogicamente orientata a finalità economico-lucrative.

trimoniale, può non avere carattere economico, potendo consistere anche nel soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale»; nello stesso senso Cass., Sez. II, 9 maggio 1985, in *Giust. pen.*, 1986, II, 102; Cass.,

Sez. V, 20 settembre 1989, in *ibid.*, 1990, II, 438.

²⁶ Cass., SS.UU. penali, 16 dicembre 1998, in *Guida al diritto*, n. 6, 13 febbraio 1999, 64 ss.

Ultima notazione in materia di frode informatica, è quella relativa al bene giuridico tutelato nell'ambito dell'art. 640-ter. Taluni esponenti autorevoli della dottrina sostengono, infatti, che la frode informatica sia un reato c.d. plurioffensivo²⁷. La plurioffensività si spiegherebbe perché la frode informatica tutelerebbe non solo il patrimonio, ma anche il corretto funzionamento del calcolatore e, addirittura, la *privacy*. Altri commentatori hanno pensato anche ad un bene informatico, cioè la c.d. intangibilità informatica²⁸. Bisogna invece, almeno a mio giudizio, che, una volta per tutte, ci si decida ad abbandonare la risalente teoria del reato plurioffensivo, perché conduce ad un'inevitabile svalutazione dello stesso concetto di bene giuridico²⁹, il che non costituisce un problema puramente astratto, ma provoca, al contrario, ricadute notevoli anche sotto il profilo dell'esegesi della fattispecie. Non va, infatti, dimenticato che, mediante la teoria del reato plurioffensivo si è giunti persino a considerare il falso in bilancio come una sorta di reato contro l'economia pubblica³⁰. In realtà, l'unica via per conferire un crisma di modernità e, soprattutto, di « fattibilità » alla tesi della c.d. plurioffensività è quella di incanalarla nell'ambito della c.d. seriazione dei beni giuridici³¹, cioè nel senso di porre un necessario rapporto fra bene strumentale e bene finale. Quanto all'art. 640-ter, la tesi del corretto funzionamento del calcolatore, nonché quella della c.d. intangibilità informatica non appaiono cogliere nel segno, giacché entrambe, a ben considerare, attengono alla condotta lecita. L'art. 640-ter, tutela, invece, il patrimonio, che, però, non va più inteso in un'accezione puramente statica, nel senso di patrimonio-persona³², bensì in una dimensione dinamica, comprensiva del risparmio e dell'investimento³³, come ha mostrato di recepire il legislatore, ad es. nella truffa nelle sovvenzioni, che dimostra, infatti, come non si può più possedere del patrimonio un'accezione puramente statica, ma che, invece, il patrimonio ha subito un processo di progressiva evoluzione verso aspetti pubblicistici, individuabili nel risparmio e nell'investimento e, quindi, sotto questo profilo, anche l'art. 640-ter può essere così inquadrato.

²⁷ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale*, I, 14^a, Milano, 2002, 374.

²⁸ MILITELLO, *Nuove esigenze di tutela penale e trattamento elettronico delle informazioni*, in *RTDPE*, 1992, 365 ss.

²⁹ Così, ad es., già MUSCO, *Bilanci anomali e false comunicazioni sociali: identificazione inevitabile?*, in *Giur. comm.*, 1981, II, 499 ss., spec. 509.

³⁰ In argomento FOFFANI, *Reati societari*, in PEDRAZZI-ALESSANDRI-FOFFANI-SEMI-

NARA-SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, 2^a, Bologna, 2000, 227 ss.

³¹ Su cui FIORELLA, voce *Reato in generale*, in *Enc. dir.*, XXXVIII, 1987, 770 ss.

³² Su cui v. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988.

³³ Cfr. PEDRAZZI, *La riforma dei reati contro il patrimonio e l'economia*, in AA.VV., *Verso un nuovo codice penale - Itinerari - Problemi - Prospettive*, Milano, 1993, 351 ss.

3. L'ABUSO DEI MEZZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI.

Per quel che concerne, invece, l'abuso di carte di credito e di pagamento ed i documenti che abilitano al prelievo di denaro contante, si può rilevare come il legislatore sia intervenuto prima della legge del 1993 e, precisamente, col decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197³⁴. La prima notazione è relativa all'oggetto di questa legge, che riguarda i provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Non si comprende, quindi, agevolmente, se non in senso lato, il nesso della normativa antiriciclaggio con l'art. 12 della predetta legge, relativa invece alla criminalità informatica. Sicuramente l'art. 12 avrebbe avuto più ragion d'essere nell'ambito della legge generale, in materia di *computer crimes*, ma qui il legislatore ha, evidentemente, voluto « giocare d'anticipo ». La norma così recita: « Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 309 Euro a 1.549. Alla stessa pena, soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento, o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce, tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti per essi ».

La suddetta fattispecie, di cui all'art. 12, contiene, in realtà, tre distinte condotte criminose. L'una è quella di indebita utilizzazione, non essendone titolare, come recita giustamente la norma. L'altra è quella di falsificazione o alterazione che, ovviamente qui riguarda anche lo stesso titolare, e la terza è quella di possedere, cedere o acquistare queste carte, che sono di provenienza illecita, o, comunque, falsificate od alterate. Il legislatore ha punito con la stessa pena, sia la fattispecie « a valle », che è quella dell'indebita utilizzazione, sia le due fattispecie prodromiche, che sono quelle della falsificazione, o alterazione e del possedere, cedere o acquistare. Questo, a mio giudizio, può suscitare perplessità di ordine costituzionale, giacché si punisce con la stessa pena fatti-

³⁴ In argomento, ad es., C. PECORELLA, *Il nuovo diritto penale delle « carte di pagamento »*, in RIDPP, 1993, 252 ss.; ID., *Il diritto penale, etc.*, cit., 50 ss.; COR-

RIAS LUCENTE, *I reati in materia di carte di pagamento nella legge 5 luglio 1991 n. 197*, in questa Rivista, 1991, 755 ss.; PICA, *op. cit.*, 162 ss.

specie con diverso disvalore penalistico. Tale scelta legislativa sembra, infatti, urtare contro il principio di uguaglianza formale, ex art. 3, comma 1, Cost., perché equivarrebbe a punire nella stessa maniera e senza alcuna plausibile ragione un reato di danno ed un reato di pericolo³⁵. Non vale, peraltro, replicare che tutto ciò rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore, giacché può ormai considerarsi un dato acquisito che la discrezionalità del legislatore in materia sanzionatoria non è libera, bensì è vincolata al canone della ragionevolezza³⁶, perciò, se l'equiparazione sanzionatoria non trova una giustificazione razionale, essa sarà censurabile, ex art. 3 Cost. Si aggiunga che la seconda e la terza fattispecie possono anche essere commesse dal titolare, mentre ciò è da escludere per la prima. Il problema più spinoso, da un punto di vista puramente esegetico, potrebbe poi coinvolgere la terza fattispecie, laddove si fa riferimento al possedere, al cedere o ad acquistare tali carte, o documenti di provenienza illecita, o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. Si potrebbe forse individuare un concorso di reati col delitto di ricettazione? A mio giudizio ciò non appare possibile, perché, in realtà, siamo di fronte ad un concorso apparente di norme, in quanto il possedere, cedere od acquistare non possono che qualificarsi ipotesi speciali di ricettazione, ex art. 15 c.p.³⁷ Un ultimo profilo problematico è quello relativo al caso in cui il soggetto utilizza la carta di credito che però gli è in precedenza scaduta. In questo caso, può ritenersi sussistente il dolo specifico del fine di trarre profitto per sé o per altri? La risposta non può che essere negativa, laddove il soggetto, per mera dimenticanza, non si sia reso conto che la sua carta di credito era già scaduta, in quanto saremmo in presenza di un caso di errore che esclude il dolo e, quindi, si

³⁵ Sia consentito in argomento il rinvio a MANNA, *Sull'illegittimità delle pene accessorie fisse: l'art. 2641 del codice civile*, in *Giur. cost.*, 1980, I, 910 ss., con ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

³⁶ In argomento in dottrina: PADOVANI, *La questione di legittimità costituzionale della pena del furto aggravato*, in *Studi Graziani*, 1974, 489 ss.; PIZZORUSSO, *Le norme sulla misura della pena e il controllo di ragionevolezza*, in *Giur. it.*, 1974, IV, 192; PAPA, *Considerazioni sul controllo di legittimità relativamente alla misura edittale della pena in Italia e negli USA*, in *RIDPP*, 1984, 726; DI GIOVINE, *Sul c.d. principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale in materia penale. «A proposito del rifiuto totale di prestare servizio militare»*, ivi, 1995, 159; INSOLERA, *Principio di uguaglianza e controllo di ragionevolezza sulle norme*

penali, in AA.VV., *Introduzione al sistema penale*, vol. I, Bologna, 2000, 264 ss.; PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in AA.VV., *Costituzione, diritto e processo penale*, a cura di G. Giostra e G. Insolera, Milano, 1998, 42 ss. In giurisprudenza per una apertura sotto il profilo del controllo di ragionevolezza esercitato alla stregua del principio di eguaglianza: Cort. Cost., sent. 26/79, in *RIDPP*, 1980, 200 con nota di ROSSETTI, con la quale la Corte ha ritenuto illegittima la equiparazione del trattamento sanzionatorio tra diverse figure di insubordinazione previste dal codice penale militare.

³⁷ In argomento, v. il recente lavoro di MUSCATIELLO, *Unità e pluralità di reati. Per una microfisica del molteplice*, Padova, 2002.

potrebbe applicare, nel caso di specie, l'art. 47, III comma del Codice Penale, trattandosi di errore su di un elemento normativo della fattispecie³⁸.

4. CONCLUSIONI.

Concludendo questa indagine emerge come l'intervento del legislatore sia nella legge generale in materia di *computer crimes*, che nella precedente legge del '91, sia stato affrettato e che tale fretta comporti esiti non felici, soprattutto per quanto riguarda la tematica relativa al falso informatico, che necessiterebbe di una fattispecie *ad hoc*, sul modello, ad es. del codice penale tedesco, in attesa di una ormai prossima riscrittura dei reati di falso³⁹.

Il legislatore ha comunque distinto chiaramente tra il falso e la frode (informatica), mentre quello più recente penal-societario, con la nota riforma, sembra, viceversa, non tener conto di questa distinzione, perché nel momento in cui costruisce il falso in bilancio con riguardo anche all'estremo del danno patrimoniale ai soci o ai creditori, non v'è dubbio che in questa maniera, tranne l'ipotesi contravvenzionale, peraltro, di scarsa effettività, costruisce sicuramente un'ipotesi speciale di truffa⁴⁰. Allora, se il legislatore, oppure la Commissione Nordio, dovessero riscrivere i reati di falso e quindi anche il falso informatico, ricollegandoli al danno patrimoniale, magari per una determinata categoria di soggetti, c'è il fondato rischio che i reati di falso scompaiano, perché andranno a rifluire in ipotesi speciali di truffa, così ispirandosi al modello francese, che ha, infatti, eliminato la fattispecie autonoma

³⁸ Da ultimo, in tema di errore, si segnala il recente lavoro monografico di BELFIORE, *Contributo alla teoria dell'errore in diritto penale*, Torino, 1997.

³⁹ Va a questo proposito segnalata la Proposta di legge, Camera dei deputati, XIV legislatura, presentata il 14 febbraio 2002, n. 2342, su iniziativa dei deputati Cola ed altri, dal titolo « Modifiche alle disposizioni penali in materia fallimentare, nonché degli articolo 476, 477, 478, 485 e 486 del codice penale e dell'articolo 676 del codice di procedura penale », ove non si assiste ad una riconduzione delle ipotesi di falso nell'alveo della truffa, come, invece, accade nei reati societari, ma l'effetto « perverso » che quest'ultima riforma ha avuto sulla stessa legittimità politico-criminale della categoria dei falsi, ha fatto sì che si riscrivessero, per evitare disarmonie sanzionatorie con le nuove norme, delle fattispecie di falso con un carico sanzionatorio davvero esiguo. Si trasforma, addirit-

tura, la falsità in scrittura privata, da delitto in contravvenzione. Tale progetto, in definitiva, rischia di depenalizzare *de facto* i reati di falso, stante soprattutto il breve termine prescrizionale il quale, tra l'altro, attesterebbe, qualora questo progetto divenisse legge, l'avvenuta trasformazione anche dei falsi in reati bagatellari. Ciò, da ultimo, appare anche non facilmente compatibile con i « prolegomeni » della Commissione Nordio, di riforma del codice penale, nell'ambito della quale una delle proposte « qualificanti » è proprio quella di abolire le contravvenzioni: cfr. TRAPANI e DELLA VALLE, *Depenalizzazione*, in « *Riforme penali di oggi e di ieri* », VI Forum Storico Penalistico « ADRIANO CAVANNA », Padova, 20-21 settembre 2002.

⁴⁰ Sia consentito, sul punto, anche per ulteriori approfondimenti, pure di carattere bibliografico, il rinvio a MANNA, *La riforma dei reati societari: dal pericolo al danno*, in *Foro. It.*, 2002, V, 111 ss.

relativa al falso informatico, sussumendola nel reato di frode informatica⁴¹. V'è, tuttavia, seriamente da chiedersi se si possa davvero fare a meno dei reati di falso e farli rientrare tutti in ipotesi speciali di truffa⁴². È, infatti, opportuno, da un punto di vista politico-criminale, poter rinunciare ad una difesa avanzata dell'ordinamento, nel senso di eliminare beni giuridici di carattere collettivo, come la fede pubblica, pur se necessita, ovviamente, di un'opera di « concretizzazione », relegando la tutela penale solo « a valle », cioè quando si dimostri l'esistenza di un danno patrimoniale?

Tale pericolo, sembrerebbe comunque, perlomeno allo stato, scongiurabile giacché lo Stato italiano ha, di recente, sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità⁴³, per la cui entrata in vigore si richiede, ai sensi dell'art. 36, che perlomeno cinque Stati, tre dei quali almeno appartenenti al Consiglio d'Europa, la ratifichino⁴⁴. Per quello che qui interessa, si devono richiamare gli artt. 7 e 8 della Convenzione, che, rispettivamente, prevedono l'incriminazione delle falsificazioni informatiche⁴⁵ e la repressione della frode informatica⁴⁶. Al fine di avvalorare la tesi contraria ad una riconduzione dei falsi nella fattispecie di truffa e per legittimare una valenza, anche in chiave politico-criminale, autonoma di tale bene giuridico, si deve segnalare come la Convenzione preveda, per le summenzionate condotte, la punibilità a titolo di tentativo e di concorso di persone nel reato, richiedendo, quindi, un'ulteriore anticipazione della tutela. È prevista, inoltre, la responsabilità delle persone giuridiche (penale, civile, o amministrativa)⁴⁷ ed, in più, è specificato come le

⁴¹ Pur se, per altro verso, l'ha anche ricompreso, come abbiamo in precedenza ricordato, nella fattispecie generale di falso, così dimostrando che, contrariamente alle apparenze, anche nel modello francese non si è rinunciato del tutto a siffatta anticipazione della tutela penale.

⁴² Sull'importanza dell'anticipazione della tutela penale mediante il ricorso al delitto di falso nella materia che qui si tratta, v. già PICOTTI, *Problemi penalistici in tema di falsificazione di dati informatici*, in questa *Rivista*, 1985, 939 ss.; da ultimo, sul riconoscimento del falso quale reato di pericolo, cfr. S. FIORE, *Ratio della tutela e oggetto dell'aggressione nella sistemica dei reati di falso*, Napoli, 2000.

⁴³ Convenzione a cui hanno aderito ben trenta Paesi, dei quali 26 appartenenti al Consiglio d'Europa, tra cui appunto l'Italia e quattro extraeuropei (Stati Uniti, Canada, Giappone e Sud Africa). Gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione al momento stesso dell'apertura alla sotto-

scrizione sono, in ordine alfabetico: Albania, Armenia, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Ungheria, Giappone, Moldavia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Africa del Sud, Svezia, Svizzera, Macedonia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti d'America.

⁴⁴ Per ulteriori approfondimenti circa il contenuto della suddetta Convenzione v. SARZANA DI SANT'IPPOLITO, *La Convenzione sulla cibercriminalità*, in *DPP*, n. 4, 2002, 509 ss.

⁴⁵ Cioè quelle condotte di introduzione, alterazione, cancellazione, soppressione, intenzionale e senza diritto, di dati informatici non autentici con l'intenzione che essi siano usati a fini legali come se fossero autentici.

⁴⁶ Cioè la causazione, intenzionale e senza diritto, di un pregiudizio patrimoniale ad altri.

⁴⁷ Sul punto sia consentito un rinvio a

sanzioni da adottare debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti anche le pene detentive⁴⁸.

Auspichiamo quindi che l'ipotesi paventata non venga seguita anche per i reati di falso, magari utilizzando, ma per ben altri fini, l'idea del c.d. diritto penale minimo. Questa concezione, pur sostenuta da valenti penalisti progressisti⁴⁹, è stata di recente oggetto di critica da parte di altrettanto autorevoli esponenti della dottrina⁵⁰, i quali hanno avvertito dei rischi che questa impostazione, soprattutto se male interpretata, nasconde. Il punto focale della questione, a parere di chi scrive, sta nel fatto che sostenere la tesi del diritto penale minimo, che è, appunto, una teoria progressista, rischia, però, di sortire gli effetti contrari, cioè legittimare un diritto penale « ultraliberista » che è, purtroppo, già quello della riforma del falso in bilancio.

Un'eventuale scomparsa dei reati di falso e la loro « trasfigurazione » nella truffa non costituisce quindi la strada migliore per tutelare, attraverso il diritto penale, beni giuridici di primaria importanza, come sicuramente sono anche quelli meta-individuali.

MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, di prossima pubblicazione sulla *RTDPE* e bibliografia ivi richiamata.

⁴⁸ Per l'analisi della giurisprudenza comunitaria che ha elaborato i concetti, in materia sanzionatoria, di effettività, proporzionalità e dissuasività, nonché sulle naturali ripercussioni in alveo penalistico, v. SALCUNI, *La nozione comunitaria di pena: preludio ad una teoria comunitaria del reato?*, in *RTDPE*, 2002, 199 ss., con ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

⁴⁹ Cfr. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*.

Teoria del garantismo penale, Bari, 1998, 325 ss.; Id., *Per un programma di diritto penale minimo*, in PEPINO (a cura di), *La riforma del diritto penale. Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela*, Milano, 1993, 57 ss.; Id., *Sul diritto penale minimo (risposta a Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini)*, in *Foro it.*, IV, 2000, 125 ss. HASSEMER, *Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre*, in *Jenseits des Funktionalismus - Arthur Kaufmann zum 65. Geburtstag*, 1989, 85 ss. e spec. 90.

⁵⁰ MARINUCCI-DOLCINI, *Diritto penale « minimo » e nuove forme di criminalità*, in *RIDPP*, 1999, p. 802 ss.